



DISPOSIZIONI ATTE A FAVORIRE LA CRESCITA DELL'OCCUPAZIONE NEL SETTORE DELLA PESCA MARITTIMA

Articolo 1

(Regime previdenziale agevolato per il primo insediamento dei giovani nella pesca)

1. In caso di primo imbarco su unità da pesca professionale di soggetti di età inferiore ai 41 anni, i benefici di cui all'art. 6 e 6-bis del decreto-legge 30 dicembre 1997, n° 457, convertito con modificazioni in legge 27 febbraio 1998, n. 30, sono estesi fino al 100% limitatamente alle prime due annualità.

All'onere derivante dal presente articolo, entro il limite annuale di un milione di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Articolo 2

(Regime previdenziale agevolato per favorire il reimbarco in caso di arresto definitivo dell'imbarcazione)

1. Alle imprese che decidono di imbarcare sulle unità da pesca da loro armate pescatori che hanno lavorato in mare a bordo di imbarcazioni oggetto di arresto definitivo mediante demolizione di cui all'art. 20, del Regolamento (UE) 2021/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 luglio 2021, è riconosciuto per ciascuno dei suddetti marittimi uno sgravio contributivo pari al 100% degli oneri previdenziali ed assistenziali dovuti per i primi dodici mesi in virtù del pertinente regime assicurativo. Il suddetto sgravio si riduce al 50% dell'ammontare effettivamente dovuto, in assenza della presente ulteriore riduzione, per i successivi dodici mesi. Il beneficio di cui al presente comma è condizionato alla circostanza che lo sbarco dipende dall'arresto definitivo mediante demolizione dell'imbarcazione da pesca su cui il pescatore ha svolto il proprio lavoro per almeno novanta giorni, anche non consecutivi, nel corso dei ventiquattro mesi precedenti la data di accoglimento della domanda di sostegno, e che il nuovo imbarco avvenga entro tre mesi dalla cancellazione dell'unità da pesca demolita dai pertinenti registri tenuti dall'Autorità marittima.

All'onere derivante dal presente articolo, valutato in tre milioni di euro per il 2025 e un milione e mezzo per il 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Articolo 3

(Regime previdenziale agevolato per i lavoratori di nazionalità diversa da quella unionale)

1. Al fine di consentire l'occupazione nel settore della pesca, a decorrere dal 1° gennaio 2023, gli sgravi contributivi di cui agli articoli 6 e 6-bis del decreto-legge 30 dicembre 1997, n° 457, convertito con modificazioni in legge 27 febbraio 1998, n° 30, sono estesi anche agli imbarcati di nazionalità diversa da



quella italiana o comunitaria, in conformità a quanto previsto dal comma 3 dell'art. 318 del regio decreto 30 marzo 1942, n. 327.

All'onere derivante dal presente articolo, entro il limite annuale di due milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Articolo 4

(Interpretazione autentica in materia di NASPI per il settore della pesca)

1. Il contributo di cui all'art. 2, comma 31, della legge 28 giugno 2012, n. 92 contenente *Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita* è da intendersi come non dovuto ogni qual volta l'interruzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato è conseguenza di quanto previsto dall'art. 343, comma 1, punto 5), del codice della navigazione.

Dalla presente disposizione non derivano nuovi oneri a carico del bilancio dello Stato.

Articolo 5

(Disposizioni in materia di ammortizzatori sociali per il settore della pesca)

1. All'articolo 8 della legge 8 agosto del 1972, n. 457, sostituire il comma 3 con il seguente:

"4. A decorrere dal 1° gennaio 2025, il trattamento di cui al comma 1, calcolato sulla base della retribuzione corrisposta sulla base dei contratti collettivi nazionali di riferimento per il settore stipulati dalle organizzazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, e comunque non inferiore a 40 euro netti al giorno, è riconosciuto anche ai lavoratori dipendenti imbarcati su navi adibite alla pesca marittima nonché in acque interne e lagunari, ivi compresi i soci-lavoratori di cooperative della piccola pesca di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250, nonché agli armatori e ai proprietari armatori, imbarcati sulla nave dai medesimi gestita. 2. Al finanziamento del suddetto trattamento concorre la contribuzione ripartita tra datori di lavoro e lavoratori nella misura, rispettivamente, di due terzi e di un terzo, nel limite massimo pari a due terzi dell'aliquota prevista dal successivo articolo 20, tenuto conto dei livelli retributivi stabiliti dalla contrattazione collettiva nazionale delle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative a livello nazionale nonché, per i soggetti assicurati ai sensi della legge 13 marzo 1958, n. 250, della relativa retribuzione convenzionale. Con successivo decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e del Ministro dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, da adottarsi entro il termine di sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definiti termini e modalità di applicazione del presente comma, ivi comprese le causali che consentono l'attivazione della Cassa nonché ogni altra disposizione necessaria al fine di adeguare al settore della pesca marittima le norme previste dalla presente legge. Il comitato di cui all'articolo 11 della presente legge è opportunamente integrato da un rappresentante delle cooperative di pesca, un rappresentante delle imprese di pesca ed un rappresentante dei lavoratori imbarcati, designati dalle rispettive organizzazioni di cui al primo periodo del presente comma."



Dalla presente disposizione non derivano nuovi oneri a carico del bilancio dello Stato.

Articolo 6

(Disposizioni in materia di Fondo di Integrazione Salariale per il settore della pesca)

1. Le disposizioni relative al fondo di integrazione salariale di cui agli articoli 29 e seguenti del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, devono intendersi applicabili in favore del personale operante a bordo di unità da pesca professionale, ivi compresi gli armatori ed i proprietari armatori, imbarcati sulla nave dai medesimi gestita, in tutti i casi previsti dalle vigenti disposizioni che comportino interruzioni obbligatorie, anche non continuative, dell'attività di pesca derivanti da atti o provvedimenti adottati dalle autorità unionali, nazionali o regionali.

Dalla presente disposizione non derivano nuovi oneri a carico del bilancio dello Stato.

Articolo 7

(Disposizioni in materia di pesca e acquacoltura)

1. I lavoratori della pesca e dell'acquacoltura, compresi quelli della piccola pesca marittima, delle acque interne e lagunari, che svolgono tale attività in qualità di associati in cooperative o compagnie, o in forma autonoma, titolari di permessi o autorizzazioni di pesca per la raccolta delle vongole nelle acque marittime o lagunari, ovvero titolari di licenza di pesca professionale in acque interne di categoria A, che svolgono la loro attività nei territori per i quali il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste dichiara l'esistenza del carattere di eccezionalità delle calamità naturali in base all'art. 6, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n° 102, mantengono nei due anni successivi la suddetta dichiarazione l'iscrizione al regime previdenziale di appartenenza che richiede la verifica del requisito della prevalenza, anche se svolgono attività di pesca non in maniera esclusiva o prevalente in termini temporali e di ricavi.

Dall'attuazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Articolo 8

(Sostegno al reddito dei lavoratori colpiti dall'emergenza granchio blu)

1. È concessa in favore dei pescatori ed acquacoltori, per i quali non trovano applicazione le vigenti disposizioni in materia di ammortizzatori sociali, che operano nelle aree colpite dall'emergenza del granchio blu (*Callinectes sapidus* e *Portunus segnis*), impossibilitati o penalizzati a prestare l'attività lavorativa, in tutto o in parte, per le quali il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste dichiara l'esistenza del carattere di eccezionalità delle calamità naturali in base all'art. 6, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n° 102, un'indennità nei limiti del trattamento massimo di integrazione salariale, con la relativa contribuzione figurativa, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e per un massimo di dodici mesi.



2. Le indennità di cui al comma 1 sono concesse nel limite di spesa complessivo di sei milioni di euro per l'anno 2024 e di sei milioni di euro per l'anno 2025 ed erogate dall'INPS secondo termini e modalità stabiliti dall'istituto stesso.
3. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, fornendo i risultati dell'attività di monitoraggio al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al Ministero dell'economia e delle finanze e al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.
4. L'onere derivante dal presente articolo, nei limiti indicati dal precedente comma 2, è posto a carico del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n° 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n° 2.

Articolo 9

(Modifiche all'inquadramento previdenziale dei marittimi operanti su imbarcazioni da pesca di stazza lorda non superiore a 10 tonnellate)

1. All'articolo 1 della legge 13 marzo 1958, n. 250, dopo il primo comma è inserito il seguente:

«A decorrere dal 1° gennaio 2025 le persone che esercitano la pesca quale esclusiva o prevalente attività lavorativa operando in forme giuridiche di impresa diverse dalle cooperative e dalle compagnie, con esclusione dei pescatori autonomi, possono beneficiare della disciplina stabilita dal primo comma del presente articolo ovvero optare per l'applicazione del regime di cui alla legge 26 luglio 1984, n. 413».

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 2,5 milioni di euro per l'anno 2025, in 2,8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, in 2,9 milioni di euro per l'anno 2028, in 3 milioni di euro per l'anno 2029, in 3,1 milioni di euro per l'anno 2030 e in 3,3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2031, si provvede ai sensi dell'articolo 17.

Articolo 10

(Modifiche al codice della navigazione ed al relativo regolamento per l'esecuzione)

1. Al fine di consentire la composizione degli equipaggi delle navi adibite alla pesca marittima evitando il disarmo della relativa imbarcazione e l'inattività della stessa, fatta salvo il preventivo tentativo di reclutamento da effettuarsi secondo le procedure disciplinate dalle vigenti norme, all'art. 318, comma 3, del Regio Decreto 30 marzo 1942, n° 327 contenente Approvazione del testo definitivo del codice della navigazione sono soppresse le seguenti parole: *“tranne che per la qualifica di comandante”*.
2. Al fine di adeguare i limiti di abilitazione del personale imbarcato per tenere conto delle nuove tecnologie di ausilio alla navigazione installate a bordo delle navi da pesca, sono apportate le seguenti modifiche al



3. regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n° 328:
 - art. 254-bis: al comma 2, sopprimere la lettera a) del punto 2;
 - art. 257: al comma 2, sostituire il punto 2) con il seguente: "*assumere il comando di navi di stazza lorda non superiore alle 200 tonnellate adibite alla pesca nel Mediterraneo, nel mar Nero, nel mar d'Azov, nel mar Rosso, lungo le coste dell'Arabia e dell'India, compreso il golfo Persico e fino a Mumbai, lungo le coste africane, comprese le isole a non più di trecento miglia dalla costa.*"
4. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, al fine di assicurare il coordinamento con le altre disposizioni del Regio Decreto 30 marzo 1942, n° 327, e del decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n° 328, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti è autorizzato ad apportare con proprio decreto le necessarie modifiche normative, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.

Articolo 11

(Interpretazione autentica dell'articolo 27, decreto legislativo 25 luglio 1998, n° 286)

1. Nella definizione di lavoratori marittimi di cui all'articolo 27, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n° 286 contenente Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero è ricompreso anche il personale di bordo delle navi adibite alla pesca marittima.

Articolo 12

(Interpretazione autentica dell'articolo 172 bis codice della navigazione)

1. Al fine di favorire il fluido svolgimento delle attività di pesca professionale, il trasbordo di membri di equipaggio cui al comma 1 dell'art. 172 bis del codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, è da intendersi come la movimentazione, anche totale, del personale imbarcato tra imbarcazioni diverse gestite dal medesimo armatore, ciascuna delle quali mantiene lo stato di unità regolarmente armata ai sensi delle pertinenti norme del codice della navigazione.

Articolo 13

(Pesca subacquea professionale)

1. All'articolo 4, comma 1, del decreto 20 ottobre 1986 del Ministro della Marina Mercantile, il punto 2 è sostituito dal seguente:

"2) in possesso di attestato di qualificazione previsto dall'art.3, punto 6, del decreto ministeriale 13 gennaio 1979, così come modificato dal decreto ministeriale 2 febbraio 1982; si prescinde dal requisito del possesso dell'attestato qualora l'interessato abbia prestato servizio, almeno per un anno, nella Marina Militare in qualità di sommozzatore o incursore o nell'Arma dei carabinieri o nei Corpi della Polizia di Stato o dei vigili del fuoco in qualità di sommozzatore."



Articolo 14

(Copertura finanziaria)

- Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 9 della presente legge, pari complessivamente a 2,5 milioni di euro per l'anno 2025, a 2,8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, a 2,9 milioni di euro per l'anno 2028, a 3 milioni di euro per l'anno 2029, a 3,1 milioni di euro per l'anno 2030 e a 3,3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2031, si provvede, quanto a 2,5 milioni di euro per l'anno 2025, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.
- Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 15

(Clausola di salvaguardia)

- Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Articolo 1

La proposta contenuta in questo articolo aggiuntivo ha l'obiettivo di tentare di frenare l'emorragia che da tempo interessa il settore della pesca, ritenuto dai giovani non sufficientemente attrattivo.

Il completamento della strumentazione a sostegno del lavoro marittimo passa anche attraverso le seguenti soluzioni.

In particolare, l'obiettivo della proposta *de qua* è quello di favorire il ricambio generazionale, vera emergenza per il settore della pesca. In particolare, si prevede che per il primo insediamento dei giovani pescatori (individuati dall'età inferiore ai 41 anni) gli sgravi previdenziali di cui alla cd. "legge 30/98" siano portati fino al 100%, riducendo così i contributi previdenziali dovuti.

Il regime di riduzione contributiva vale per i primi due anni di imbarco a bordo di navi da pesca.

Per lo sgravio, compatibile con le disposizioni unionali in materia di aiuti di Stato, si prevede una spesa massima di un milione di euro per ciascun anno.



Articolo 2

La proposta contenuta in questo articolo aggiuntivo ha l'obiettivo di tentare di frenare l'emorragia che da tempo interessa il settore della pesca, anche per effetto della riduzione della flotta peschereccia nazionale.

In particolare, la proposta *de qua* intende creare le condizioni affinché chi dovesse perdere il lavoro a causa della demolizione del motopeschereccio su cui è stato imbarcato per effetto delle politiche di contenimento dello sforzo di pesca sostenute dall'Unione europea attraverso il FEAMPA [cfr. art. 20, Reg. (UE) 2021/1139], possa trovare più agevolmente un nuovo imbarco grazie allo sconto contributivo riconosciuto per i primi 24 mesi di nuovo “arruolamento”.

In base al Programma Operativo FEAMPA 2021-2027, l'Italia ha stimato di avviare a demolizione circa 259 imbarcazioni; su ciascuna imbarcazione il numero medio di membri di equipaggio è di 2,12 unità (Programma Raccolta Dati Alieutici – PNRDA – Masaf/Ue). Da questi numeri si stima quindi che circa 550 pescatori potrebbero perdere il lavoro a causa della riduzione dello sforzo di pesca previsto dalla Politica Comune della Pesca (PCP) nel periodo 2021-2027. I calcoli sono stati fatti tenendo conto dei dati messi a disposizione dal MASAF (Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste).

Sulla base dei suddetti numeri si stima che la misura abbia un costo di tre milioni di euro per il 2025 e di un milione e mezzo di euro per il 2026.

Al fine di valutare l'impatto della proposta sul bilancio dello Stato si è tenuto conto del fatto che il programma operativo FEAMPA 2021-2027 prevede al momento un solo bando di demolizioni le cui graduatorie di ammissione si stima siano pronte entro la fine del 2024.

Gli oneri in termini di minori entrate contributive per gli enti previdenziali ed assistenziali si prevede debbano essere coperti nel corso del 2025 per un importo pari al 100% del dovuto e nel corso del 2026 per un importo pari al 50% del dovuto.

Articolo 3

Le proposte contenute in questo articolo aggiuntivo hanno l'obiettivo di tentare di frenare l'emorragia che da tempo interessa il settore della pesca, non sufficientemente attrattivo.

Il completamento della strumentazione a sostegno del lavoro marittimo passa anche attraverso le seguenti soluzioni.

Sempre più spesso, per vari motivi, le imprese di pesca hanno difficoltà nel reperire lavoratori italiani o comunitari per l'imbarco, con ricadute sulle stesse e sul comparto in generale.

La norma si propone di favorire l'assunzione di personale di cittadinanza diversa da quella comunitaria, facendo leva sulla riduzione degli oneri contributivi attraverso una modifica della disciplina relativa agli sgravi previdenziali oggi previsti solo nel caso di imbarco di cittadini dell'Unione europea.



Infatti, legge 30/98 consente uno sgravio previdenziale del 44,32% sul totale dei contributi previdenziali dovuti annualmente per il lavoratore. Resta fermo comunque quanto previsto dal Codice della navigazione all'articolo 318, comma 3, che prevede che per le navi adibite alla pesca marittima, l'Autorità marittima periferica autorizzi, previa richiesta dell'armatore, la presenza di personale di bordo extracomunitario, tranne che per la qualifica di comandante. Si stima che il personale extra-Ue attualmente imbarcato su unità da pesca italiane sia nell'ordine di 2000 unità.

Per lo sgravio, compatibile con le disposizioni unionali in materia di aiuti di Stato, si prevede una spesa massima di due milioni di euro per ciascun anno.

Articolo 4

Il *ticket* licenziamento o contributo ASPI (oggi NASPI), previsto dalla legge 28 giugno 2012, n. 92, art. 2, comma 31 e ss. (*Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita*), è quel contributo che il datore di lavoro deve versare all'INPS nei casi di interruzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato per le causali che, indipendentemente dal requisito contributivo, darebbero diritto alla NASPI.

Il suo importo annuo per il 2024 è fissato in 635,67 euro (41% del massimale disoccupazione) e varia a seconda del periodo di permanenza in azienda da 1/12 (52,97 euro al mese) fino a raggiungere un massimo di 3 annualità.

Per il 2023 l'importo massimo di contributo licenziamento è di 1.916,01 euro per i lavoratori con un'anzianità di servizio pari o superiore a 36 mesi.

Tale *ticket*, particolarmente pesante per un settore come quello della pesca che sta soffrendo molto la congiuntura, risulta vieppiù una *stortura* nei casi in cui il licenziamento rappresenta la conseguenza della specificità del rapporto lavorativo che, nel nostro caso, viene interrotto *ope legis* in presenza di inabilità temporanea assoluta del lavoratore, sia per malattia generica che per infortunio, certificato dal SASN.

In questi casi non si è di fronte all'espressione di una volontà datoriale di interrompere il rapporto; è il sistema di regole che norma la gente di mare a prevedere tutto ciò, senza alcuna scelta per l'armatore.

Uno degli obblighi del datore di lavoro, ai sensi dell'articolo 343 del codice della navigazione, è infatti quello di disporsi lo sbarco, che si traduce obbligatoriamente nell'interruzione del rapporto di lavoro.

Questa ed altre casistiche, dettate dall'applicazione del codice della navigazione, fanno sì che il sistema sia difficilmente applicabile e sostenibile dalle imprese di pesca.

Il problema, segnalato già tempo addietro in occasione della riforma, sta emergendo prepotentemente in questi mesi in seguito all'adozione da parte dell'INPS di provvedimenti di recupero di tali somme per le interruzioni lavorative pregresse.



Occorrerebbe una norma di interpretazione autentica che chiarisca la non debenza del contributo *de quo* nei casi in cui l'interruzione del rapporto di lavoro avvenga *ope legis* e non per volontà del datore di lavoro, come nel caso citato (cfr. art. 343, comma 1, punto 5, codice della navigazione).

La proposta non comporta oneri per il bilancio dello Stato

Articolo 5

L'emendamento proposto ha l'obiettivo di rendere finalmente applicabile la CISOA al settore della pesca, riordinando l'intervento operato con l'art. 1, comma 217, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, di fatto mai attuato a causa dell'inefficace formulazione operata dal legislatore del tempo che introdusse troppo frettolosamente una norma la cui implementazione avrebbe invero richiesto un livello più approfondito di dettaglio.

Trattasi di una misura richiesta da anni dal settore che finalmente verrebbe dotato di una *misura strutturale* necessaria per equipararlo agli altri compatti produttivi i cui lavoratori possono contare su adeguate forme di tutela del reddito.

La presente riformulazione precisa quale debba essere la base retributiva per la determinazione della suddetta indennità e rimanda inoltre ad un decreto interministeriale la definizione dei termini, delle modalità di applicazione, ivi comprese le causali che possono attivare lo strumento di sostegno.

La proposta non comporta oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato poiché la copertura del fabbisogno è assicurata dalle risorse presenti nella disponibilità annuale del fondo di cui alla legge n° 457/1972, le cui entrate superano stabilmente gli impegni di spesa che si maturano di anno in anno.

Articolo 6

La disposizione *de qua* è da intendersi quale interpretazione autentica del citato art. 29, D.Lgs. n° 148/2015 nel senso di chiarire che ogni forma di interruzione obbligatoria dell'attività di pesca, anche non continuativa, decisa dalle Autorità unionali (ad es. Commissione europea), nazionali (MASAF o altri Ministeri) o regionali integri le causali di riduzione o sospensione dell'attività lavorativa da cui dipendono le corrispondenti forme di integrazione salariale di cui il settore della pesca lamenta la mancanza da troppo tempo.

Si tratta, in altri termini, di stabilizzare – a risorse costanti – questa forma di sostegno al reddito, soprattutto da quando, con la riforma con la legge di bilancio 2022 (cfr. legge 30 dicembre 2021, n. 234), il FIS (Fondo di Integrazione Salariale) si applica nei confronti dei datori di lavoro che occupano almeno un dipendente.

Ricordiamo che, secondo i dati del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, la media del personale imbarcato sulle unità da pesca professionale italiane è di circa 2,12 membri di equipaggio.

La proposta non comporta oneri per il bilancio dello Stato.



Articolo 7

La proposta consente di fronteggiare, in parte, gli effetti dello stato di crisi che, a causa della massiccia presenza di granchio blu soprattutto nelle lagune del Delta di Po, si stanno registrando nelle aree interessate da detta calamità.

In particolare, la disposizione, che non comporta nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, consente di mantenere l'iscrizione nei regimi previdenziali di appartenenza laddove gli stessi richiedano lo svolgimento dell'attività pesca dei molluschi in maniera esclusiva o prevalente.

La perdita dell'iscrizione nei regimi previdenziali di appartenenza potrebbe altresì comportare, danno ancor più grave, la perdita della licenza di pesca professionale per acque interne nei casi (come per il Veneto) in cui tale autorizzazione di pesca richiede tale regime previdenziale come pre-requisito oggettivo.

Articolo 8

La proposta ha come obiettivo quello di fornire uno strumento di sostegno al reddito per tutti quei lavoratori (pescatori e acquacoltori) colpiti dall'emergenza causata dall'abnorme proliferazione del granchio blu che sta devastando interi ecosistemi, in particolar modo nell'area del Delta del Po.

Lo scopo è quello di offrire un ammortizzatore sociale nei confronti di quelle figure di lavoratori che, prive di un rapporto di subordinazione, risultano attualmente privi di qualunque copertura sociale.

La norma prevede un numero massimo di 3000 operatori cui offrire, tramite l'INPS, un assegno di integrazione salariale per 12 mesi, a cavallo fra il 2024 ed il 2025.

Per la copertura finanziaria, stimata nei limiti sei milioni di euro per il 2024 e sei milioni di euro per il 2025, si provvede mediante ricorso al Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n° 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n° 2.

Articolo 9

L'articolo 9 reca modifiche all'inquadramento previdenziale dei marittimi operanti su imbarcazioni da pesca inferiori alle 10 tonnellate, con ciò risolvendo un problema emerso negli ultimi anni con l'approssimarsi del trattamento di quiescenza per i lavoratori imbarcati su natanti da pesca delle suddette dimensioni.

Articolo 10

Il primo comma ha come obiettivo quello di dare risposta ad alcuni problemi più volte rilevati nel recente passato e che stanno condizionando la normale operatività delle barche da pesca.

Vediamolo nel dettaglio: esso si compone di tre commi:

1. il primo comma rimuove l'impedimento di conferire il comando dell'unità da pesca a cittadini di nazionalità diversa da quella unionale; sono fatti salvi i requisiti minimi previsti dalle disposizioni vigenti



in materia così come il preventivo tentativo di arruolare per quella funzione un cittadino di nazionalità italiana od europea.

Tuttavia, oggi è sempre più marcata la preoccupazione di non riuscire a comporre gli equipaggi anche a causa dello scarso turn-over che caratterizza il settore della pesca; parliamo di un settore che negli ultimi anni ha sofferto sempre più la crescente rigidità di politiche di gestione comunitarie che, in nome della tutela degli stock, ha allontanato sempre di più le giovani generazioni e alimentato in quelle già impegnate nella pesca il desiderio di poter abbandonare questo mondo contrassegnato da una debordante azione di riduzione dello sforzo di pesca.

Di qui l'interesse crescente della misura denominata “*arresto definitivo delle attività di pesca*”, conseguito tramite la demolizione del peschereccio o il disarmo e il conseguente riadattamento dello stesso per adibirlo ad attività diverse dalla pesca commerciale, in linea con gli obiettivi della PCP (Politica Comune della Pesca) e dei piani pluriennali di cui al regolamento (UE) n. 1380/2013.

2. Il secondo comma interessa invece le barche di dimensioni maggiori che operano nel bacino del Mediterraneo.

Si tratta di un tema che preoccupa il futuro delle marinerie che operano soprattutto verso il cd Mare di Levante e che, se non risolto, rischia di condizionare il futuro della pesca di specie pregiate [scampi e gamberi di profondità (cd. gamberi rossi e viola)] delle unità che si spingono ad est oltre il 20° meridiano.

Nel caso di specie si propone di adeguare il contenuto degli artt. 254-bis e 257 del Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione (DPR n° 238/1952) al fine di rivedere i limiti di abilitazione del personale imbarcato in funzione delle nuove tecnologie di ausilio alla navigazione installate a bordo delle navi da pesca, consentendo al marinaio autorizzato alla pesca di assumere il comando di navi (di stazza lorda non superiore a 200 tonnellate) dedita alla pesca mediterranea in qualsiasi zona.

In particolare, il limite attuale del cd “20° meridiano” (Mar di Levante) impedisce alla flotta d'altura di raggiungere le aree di pesca ad est, divenute oggi strategiche da quando il canale di Sicilia non è più navigabile a causa della prolungata instabilità libica e della pericolosità di quelle acque, a lungo zone di lavoro della nostra flottiglia a strascico.

La proposta normativa consente alle imbarcazioni interessate di lavorare in quelle aree nel rispetto delle prescrizioni in materia di sicurezza della navigazione.

Scopo della proposta è quello di coordinare la figura del Marinaio autorizzato alla pesca ex art. 257 del cit. Regolamento con quella del Padrone marittimo di seconda classe per la pesca ex art. 254-bis del medesimo Regolamento al fine di evitare che le due figure si sovrappongano inopportunamente.

La proposta non comportano oneri a carico del bilancio dello Stato.

3. Il terzo comma infine attribuisce al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti il potere di apportare con proprio decreto le necessarie modifiche normative al fine di assicurare il coordinamento con le altre disposizioni del Regio Decreto 30 marzo 1942, n° 327, e del decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n° 328, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.



Articolo 11

L'articolo 11 contiene una norma di interpretazione autentica che tende a chiarire la disciplina applicabile nel caso di imbarco di personale straniero; lo scopo è ancora una volta quello di fronteggiare l'assenza di *turn-over* nel settore della pesca professionale marittima.

Il riferimento è all'art. 27, comma 1, lettera h) e comma 1-*septies* del Testo Unico sull'Immigrazione (decreto legislativo 25 luglio 1998, n° 286 contenente *Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero*), relativo all'ingresso per lavoro in casi particolari.

Ancorché il citato comma 1, lett. h) includa i lavoratori marittimi occupati nella misura e con le modalità stabilite dal regolamento di attuazione [cfr. DPR n° 394/1999, art. 40, comma 12, e art. 5, comma 3] tra i lavoratori per i quali l'ingresso è ammesso al di fuori della disciplina delle quote, a causa di una disciplina pensata avendo come punto di riferimento essenzialmente il naviglio mercantile e non quello della pesca, sono sorti (e sorgono) dubbi interpretativi sulla possibilità che anche i lavoratori marittimi destinati all'imbarco su navi da pesca siano ricompresi nella nozione di "marittimi" di cui al citato art. 27, comma 1, lett. h), e comma 1-*septies*, del D.Lgs. n° 286/1998.

Ciò comporta inevitabilmente difficoltà a reclutare personale da destinare all'imbarco su navi da pesca italiane creando ostacoli agli armatori spesso in difficoltà nel comporre gli equipaggi.

La proposta non comportano oneri a carico del bilancio dello Stato.

Articolo 12

L'articolo 12 riguarda l'art. 172-*bis* del codice della navigazione del quale si propone un'interpretazione autentica

Le imprese armatici della filiera ittica nazionale, ma non solo, per sopperire alla difficile reperibilità di personale specializzato e consentire la diversificazione del mestiere, al fine di raggiungere una maggiore redditività in un settore che si trova perennemente a fronteggiare situazioni di crisi, ricorrono sovente alla movimentazione degli equipaggi consentita dall'art. 172-*bis* del codice della navigazione. La *ratio* della norma, esplicitata al comma 1 del medesimo articolo, è quella di favorire l'organizzazione del lavoro a bordo consentendo, conseguentemente alla movimentazione di personale, l'uscita dell'imbarcazione perfettamente in regola e nel pieno rispetto della normativa sulla sicurezza del lavoro a bordo e della normativa previdenziale.

Scopo della norma interpretativa è quello di chiarire che le imbarcazioni, gestite dallo stesso armatore, che restano all'ormeggio e che pertanto non escono in navigazione, non necessitano di essere pienamente armate venendone meno la necessità.

La proposta non comportano oneri a carico del bilancio dello Stato.

Articolo 13

La modifica semplifica il rilascio degli attestati necessari per conseguire l'autorizzazione alla pesca subacquea professionale.



Articolo 14

L'articolo 14 reca la copertura finanziaria.

Articolo 15

L'articolo 15 reca, infine, la clausola di salvaguardia, prevedendo che le disposizioni della proposta di legge siano applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano, compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.
